

# La Finanziaria 2008 commentata

**ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del ddl Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, in G.U. n. 300 del 28/12/2007). La prima puntata è stata pubblicata il 21/12/2007, la seconda il 22/12/2007, la terza il 27/12/2007, la quarta il 28/12/2007, la quinta il 29/12/2007, la sesta il 30/12/2007, la settima il 2/1/2008, l'ottava il 3/1/2008**

294. In applicazione dell'articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, è attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa.

295. A decorrere dalle domande relative all'anno 2007, le com-

pensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono rimborsate direttamente all'impresa, nella misura del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, al netto dell'IVA. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalità e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma 293.

296. Il finanziamento annuale previsto per le TV locali dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come ridefinito dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 e di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009. La ripartizione secondo bacini di utenza co-

stituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano dello stanziamento annuo è effettuata entro il 30 maggio di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via provvisoria, alle regioni e alle province autonome il 90 per cento della somma già assegnata nell'anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via definitiva all'esito dei conteggi ufficiali.

297. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, al primo e al secondo periodo le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

298. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, alle parole: «Tale contributo» sono premesse le seguenti: «Fermi restando i limiti all'ammontare dei contributi, quali indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».

299. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27

dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia), di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

300. Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2008.

301. All'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «e deve riguardare opere prodotte per almeno la metà negli ultimi cinque anni» sono soppresse;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana, ai fini del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro del-

le comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle fasce orarie di maggiore ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi

Continua a pag. 34

## Commenti

### Comma 294

La norma ha ad oggetto i contributi integrativi di cui beneficiano le imprese editrici di quotidiani o periodici e le imprese radiofoniche nonché le imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero i soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale e i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite. Le relative erogazioni si effettuano mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto.

### Comma 295

I contributi consistenti in riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, sono rimborsati direttamente all'impresa, nella misura del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, al netto dell'IVA. Le modalità e la documentazione necessaria per ottenere i contributi sono indicate in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

### Comma 296

La norma incrementa la misura dei finanziamenti di cui beneficiano le TV locali già prevista a partire dalla legge finanziaria per l'anno 2002 di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 e di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009. Il 30 maggio di ogni anno si ripartisce l'importo secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

### Comma 297

Le erogazioni alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata dai co-

mitati regionali per le comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi nonché alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni avvengono entro il 30 luglio anziché entro il 30 settembre.

### Comma 298

La norma introduce una disposizione di coordinamento al fine di chiarire i limiti dell'ammontare dei contributi dovuti alle imprese radiotelevisive.

### Comma 299

La norma introduce ulteriori interventi a beneficio della diffusione delle tecnologie digitali. In particolare, la disposizione prevede un incremento per l'anno 2008 pari a 50 milioni di euro delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia).

### Comma 300

La norma prevede un incremento del Fondo per il passaggio al digitale, già previsto dalla Finanziaria 2006, pari ad euro 20 milioni per il prossimo anno.

### Comma 301

La disposizione prevede alcune integrazioni e modifiche al Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il Testo Unico della Radiodiffusione. L'articolo 44, relativo alla promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, viene radicalmente modificato. In primo luogo, si pre-

vede che la percentuale di opere europee che i fornitori di contenuti televisivi e le emittenti televisive sono tenuti a riservare deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte per almeno la metà negli ultimi cinque anni. Spetta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ripartire le quote di riserva in conformità alla normativa dell'Unione europea. Tali quote comprendono anche quelle specificamente rivolte ai minori, nonché adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti. In questo caso, i criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana sono stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi entro sei mesi.

Si prevede poi una quota di riserva per opere cinematografiche italiane ed europee. In particolare, quanto alle modalità, le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle fasce orarie di maggiore ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Anche la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo vige lo stesso obbligo, ma a cifre inverse. Infatti, essa riserva alle opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.

Altra riserva riguarda le opere europee realizzate dai cosiddetti produttori indipendenti. Anche in questo caso, infatti, le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-

per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui (ricavi da pubblicità, da teledonazioni, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo) alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.

All'interno di tale quota del 10 per cento destinata ai produttori indipendenti, una quota del 30 per cento è destinata da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti e di programmi in chiaro alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte ed una quota del 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato.

L'obbligo di cui sopra è previsto anche a carico della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo la quale destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva e dai ricavi pubblicitari connessi alla stessa. All'interno di questa quota è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia.

Apposita previsione è poi dedicata ai servizi televisivi prestati su richiesta del con-

Segue da pag. 33

in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffuse o distributive di soggetti terzi. All'interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti introiti destinata alle opere europee, le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il 30 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano almeno il 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota non inferiore al 15

per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Per i servizi televisivi prestatati su richiesta del consumatore, gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con particolare riferimento ai programmi in pay-per-view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione, gli obblighi di cui al presente comma devono essere in ogni caso commisurati all'effettiva disponibilità di opere rilevanti, ai sensi del presente comma, nei sei mesi prece-

endenti la diffusione nell'anno di riferimento e al loro successo nelle sale cinematografiche italiane, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In merito all'obbligo di programmazione della sottoquota del 20 per cento di opere cinematografiche di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi in pay-per-view l'adeguamento graduale al suddetto obbligo;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'Autorità adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione un regolamento che definisce le modalità di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza».

302. All'articolo 51, comma 3, lettera d), del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «da 1.040 euro a 5.200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.165 euro a 51.646 euro»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media».

303. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello occupazionale delle imprese del settore, il fornitore del servizio universale può prorogare gli accordi in essere con operatori privati già titolari di concessione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156».

304. Le somme disponibili al 31 dicembre 2007 relative alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 3 della legge 31 marzo 2005, n. 56, nel limite massimo rispettivamente di euro 12 milioni e di euro 2 milioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio statale nell'anno 2008 e successivamente riassegnate nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

305. Per l'anno 2008, una quota pari a 50 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, quale disponibilità impegnabile per le finalità connesse alle attività di credito

all'esportazione.

306. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è integrato di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 130 milioni di euro per l'anno 2009.

307. Per consentire ai centri regionali per i trapianti di cui all'articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

308. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla legge, il Centro nazionale per i trapianti, istituito con legge 1° aprile 1999, n. 91, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, fatta salva la di-

## Commenti

sumatore, nel qual caso gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione. I criteri e le modalità sono stabilite dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con apposito regolamento da adottare entro sei mesi. Con particolare riferimento ai programmi in pay-per-view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione, gli obblighi di cui sopra devono essere in ogni caso commisurati all'effettiva disponibilità di opere rilevanti nei sei mesi precedenti la diffusione nell'anno di riferimento e al loro successo nelle sale cinematografiche italiane, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi. In merito all'obbligo di programmazione della sottoquota del 20 per cento di opere cinematografiche, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi in pay-per-view l'adeguamento graduale al suddetto obbligo. L'adempimento di tali obblighi è comunicato all'Autorità secondo un regolamento che la stessa adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. All'Autorità stessa spetta anche irrogare le sanzioni in caso di inadempienza.

### Comma 302

La disposizione prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative che possono essere irrogate dall'Autorità per le Ga-

ranzie nelle Comunicazioni per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media.

### Comma 303

La norma interviene con lo scopo di sostenere lo sviluppo del mercato postale integrando il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, contenente l'attuazione della direttiva 97/67/CE, relativa alle regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio. A questo proposito, la disposizione prevede la proroga degli accordi in essere tra l'organismo che fornisce l'intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale (fornitore del servizio postale) ed i privati concessionari di uno o più servizi postali. Tali sono i soggetti che hanno ottenuto l'assentimento in concessione di uno o più dei seguenti servizi: 1) accettazione e recapito (per espreso) di corrispondenze epistolari entro i confini del comune di loro provenienza; 2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte, istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi comuni nei quali risiedono; 3) recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate per espreso; 4) esercizio dei casellari, aperti o chiusi, per la distribuzione delle corrispondenze; 5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato; 6) trasporto di pacchi e colli, soggetti alla disposizione dell'art. 1 del presente decreto, di peso fino

a 20 chilogrammi.

### Commi 304-306

Riassegnate, per sostenere il made in Italy, le somme inutilizzate per la costituzione di sportelli unici all'estero e per attivare le strutture per la formazione del personale applicato all'internazionalizzazione delle imprese. Il tetto massimo è fissato a 14 milioni complessivi. 50 milioni di euro provenienti dal fondo rotativo per il finanziamento a tasso agevolato delle imprese che esportano prodotti italiani verranno destinate a sostenere le attività di credito all'esportazione. 150 milioni in più per il 2008 ed il 2009, finanzieranno, invece, le attività degli operatori nazionali che esportano il made in Italy, le banche nazionali ed estere che finanziano questi soggetti e gli acquirenti esteri committenti di studi e progettazioni eseguiti da imprese italiane.

### Commi 307-308

Ancora 700.000 euro per garantire la sicurezza nei trapianti e riconferma dei compiti di gestione dei fondi e di organizzazione delle attività dei centri nazionali di trapianti. I centri nazionali potranno, anche per il 2008, stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con le amministrazioni pubbliche, nonché contratti di lavoro a tempo determinato per conseguire gli obiettivi prefissati.

### Commi 309-311

Confermati gli importi già previsti nella finanziaria 2007 per promuovere la ricerca e la formazione nel settore dei trasporti. Per il 2008 sono previsti 2 milioni, per il 2009, 5 milioni e per il 2010 10 milioni di euro. 10 milioni, invece, per istituire e organizzare un sistema informativo che spo-

sti il trasporto su gomma delle merci verso il mare.

### Comma 312

Incrementato di 3,5 milioni di euro per il prossimo anno il contributo dello stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali.

### Commi 313-315

Sostegno ad hoc per i progetti di base dei ricercatori under 40. Dal prossimo anno, infatti, una quota non inferiore al 10% del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica sarà destinata ai progetti di base dei ricercatori con meno di 40 anni, valutati da un comitato di ricercatori, anch'essi di età inferiore ai 40 anni, italiani e non ed operanti presso istituti ed enti di ricerca per la metà stranieri. Sarà un decreto del Ministero dell'università e della ricerca che, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, stabilirà il finanziamento. Per sostenere le attività del Comitato, stimate nel limite massimo di 100.000 euro, un decreto del Ministro delle finanze, stabilirà un incremento delle aliquote di base per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

### Commi 316-317

Per il settore sanitario vengono confermate le risorse devolute in favore dei giovani ricercatori, a partire dal 2007 e a valere sul fondo per sostenere la ricerca scientifica e tecnologica. La percentuale per il 2008 è pari al 10% del fondo.

### Commi 318-320

Prova generale per promuovere la ricer-

sciplina prevista dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, può:

a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali;

b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi compresa quella di cui all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibile.

309. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca e alla formazione interuniversitaria, prevedendo anche degli aiuti volti alla formazione in materia trasportistica in ambito internazionale, in una prospettiva multidisciplinare e multilaterale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

310. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1042, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

311. Per realizzare un sistema informativo del Ministero dei trasporti finalizzato anche ad attua-

re il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le Autostrade del mare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

312. Il contributo annuo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è incrementato di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

313. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata ai progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index, e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà non italiani, che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.

314. L'attuazione del comma 313 è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'arti-

colo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

315. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 313, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

316. All'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel primo periodo, le parole: «Per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2007» e le parole: «non inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale,» dalle seguenti: «non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 è destinata».

317. All'articolo 1, comma 815, della legge n. 296 del 2006, le parole: «per ciascuno degli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalla seguente: «annui».

318. È istituito, in via sperimentale, per l'anno 2008, un Fondo di 10 milioni di euro per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

319. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere, a valore sul Fondo di cui al comma 318 e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non

superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.

320. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 319 e le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte a ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 318.

321. Per le finalità della difesa del suolo e della pianificazione di bacino nonché per la realizzazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, da attuare d'intesa con le autorità di bacino territorialmente competenti, con le regioni e con gli enti locali interessati, tenuto conto dei piani di bacino. A tal fine sono utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come determinate

dalla Tabella F della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché delle disposizioni di cui ai commi 322, 323, 325, 326, 331 e 332 è autorizzata la spesa di euro 265 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

322. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climateranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall'anno 2008 sono destinate al fondo di cui al presente comma risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalità di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.

323. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di

Continua a pag. 36

ca di base nel settore sanitario. Verrà, infatti, istituito con un decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di 10 milioni di euro solo per il 2008 e in via sperimentale. Accesso alle risorse del fondo anche per le fondazioni bancarie che si impegnano nella ricerca, ma solo fino al 20% dell'investimento e non oltre tre anni. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, ad un mese dall'entrata in vigore della finanziaria, verranno stabiliti gli obiettivi dei progetti che saranno ammessi a finanziamento nonché termini e modalità per la presentazione delle richieste da parte delle fondazioni bancarie, criteri per la loro valutazione e per l'assegnazione dei contributi nei limiti delle disponibilità.

#### Comma 321

Anche le Autorità di bacino avranno voce in capitolo nell'attuazione dei piani strategici nazionali e d'intervento per la difesa del suolo e la tutela del rischio idrogeologico.

Il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, infatti, per salvaguardare l'ambiente dai rischi idrogeologici, potrà avvalersi oltre che della collaborazione degli enti territoriali competenti (regioni e comuni) anche dell'attività di questi soggetti, deputati a valutare le aree di maggiore vulnerabilità del territorio e quindi fonti dei maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale. L'obiettivo è, dunque, quello di adattare le misure alle peculiarità del territorio, tenendo conto che i piani elaborati dalle autorità di bacino contengono l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. Le risorse necessarie per l'attuazione

delle nuove disposizioni verranno prese dal fondo istituito per la salvaguardia dell'ambiente dai rischi connessi ai cambiamenti climatici, pari a 265 milioni all'anno, per 2 anni, a partire dal 2008.

#### Commi 322-325

Dal 2008, vengono destinati 40 milioni ogni anno del fondo di cui al comma 321, per costituire il fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti e climateranti, e per il solare termico; 20 milioni all'anno andranno a rimpinguare le risorse per gli interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio; 5 milioni di euro, invece, per sostenere le attività di vigilanza e controllo dell'ambiente marino e costiero effettuate dal Reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di porto e Guardia Costiera.

#### Comma 324

A partire dal 2008, cinquecento mila euro all'anno per tre anni, per sostenere la ricerca contro i pericoli dell'inquinamento. Dall'anno prossimo, presso il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, verrà istituito un fondo per favorire lo studio e la ricerca dei fattori ambientali che influenzano negativamente la nostra salute e quella degli altri organismi viventi. In particolare, saranno favoriti tutti i progetti che favoriscano una riduzione ed un controllo delle emissioni inquinanti.

#### Commi 326-330

Per l'attività dell'ICRAM, 10 milioni all'anno a partire dal 2008. Per prevenire le situazioni di emergenza inquinamento

del mare e per sostenere l'ordinario finanziamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, saranno devoluti 20 milioni di euro da ripartirsi in eguale misura fra il 2008 ed il 2009. Per le tecnologie che effettuano il monitoraggio del rischio sismico marino 4,5 milioni di euro in tre anni. Vengono, invece, riconfermati i contributi a favore delle attività di accertamento e controllo delle aree ad elevato rischio idrogeologico, quelli destinati alla istituzione di nuove aree marine protette e quelli per riqualificare il territorio limitrofo al fiume Po. Per i primi si tratta di 10 milioni di euro annui sino al 2010 per promuovere iniziative e progetti, da realizzarsi attraverso accordi di programma che coinvolgono nelle attività di controllo anche alle amministrazioni locali e periferiche, favorendone così l'accesso e l'interazione col Piano straordinario di telerilevamento. La riqualificazione del territorio attraversato dal fiume Po, conta su di un finanziamento di 500.000 euro annui sino al 2010 e prevede interventi sia tecnologici (sicurezza della rete idraulica e idrogeologica), ambientali, architettonici ed anche archeologici (tutela dei beni culturali). 5 milioni solo per il prossimo anno, invece, per istituire nuove oasi marine.

#### Comma 331-333

Nuovi programmi per la difesa del suolo dei piccoli comuni e delle comunità montane e un fondo ad hoc per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica nazionale.

Sono queste le novità previste per il 2008, per mitigare il pericolo idrogeologico nei comuni geograficamente predisposti al rischio, per evitare lo spopolamento delle aree di montagna e di collina e per facilitare e

migliorare l'approvvigionamento dell'acqua su tutto il territorio nazionale. Il compito di determinare ed attivare queste misure sarà devoluto al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che potrà avvalersi del finanziamento di cui al comma 321 nella misura di: 5 milioni di euro per i comuni di piccole dimensioni, periferici rispetto ai grandi centri abitati, e penalizzati da un territorio fortemente dissestato; 10 milioni di euro, invece, per realizzare la manutenzione o la realizzazione ex novo della rete idrica delle aree montane, attraverso interventi a basso impatto ambientale; 30 milioni di euro per il 2008 e 20 per gli anni successivi per istituire il Fondo che finanzia l'ammodernamento della rete idrica nazionale. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della Finanziaria, un decreto del ministero dell'ambiente di concerto con quello delle infrastrutture, definirà modi e tempi per l'erogazione dei finanziamenti.

#### Comma 334

Un nuovo fondo per la potabilizzazione dell'acqua piovana e aumento del contributo sulla vendita di acqua minerale in bottiglia. Il comma 1284 della finanziaria 2007 si fa, dunque, in quattro per garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche. Resta il fondo di solidarietà, istituito un anno fa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, attraverso l'applicazione di un contributo che però ora non sarà più di 0,1 centesimi di euro su ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico, ma di 0,5 centesimi. Nasce un nuovo fondo che avrà fra i suoi ob-

Segue da pag. 35

nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 321. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare nel termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma.

324. Per il potenziamento della ricerca e lo studio sulle interazioni tra i fattori ambientali e la salute, sugli effetti che gli agenti inquinanti hanno sugli organismi viventi, e in special modo sull'uomo, e al fine di accrescere le conoscenze scientifiche in materia e di favorire lo studio di progetti volti ad un'efficace riduzione e al controllo delle emissioni inquinanti, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

325. Al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi all'acquisto dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321.

326. Al fine di prevenire situazioni di emergenza ambientale con particolare riferimento al mare nonché di assicurare il funzio-

namento ordinario dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è assegnata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la somma di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321.

327. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. All'oneri derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

328. Per l'istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008.

329. Allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

330. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le regioni interessate attuano interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed

idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche su proposta delle regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

331. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto e che risultano caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 321.

332. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e di riqualificazione dell'assetto del territorio e di incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva, sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, un programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti, privilegiando la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale. Per l'attuazione del presente comma è previsto l'utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate, per l'anno 2008, alla difesa del suolo di cui al comma 321.

333. A decorrere dall'anno 2008, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica sul territorio nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Entro

tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo medesimo.

334. Il comma 1284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

«1284. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Il fondo è alimentato dalle risorse di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo.

1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonché le emissioni di anidride carbonica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati. Il fondo è alimentato, nel limite di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dalle maggiori entrate di cui al comma 1284-ter. Con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo e sono individuati gli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo medesimo.

1284-ter. È istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico. Per materiale plastico si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica chimica di macromolecole simili. Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate per un decimo ad alimentare il fondo di cui al comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il fondo di cui al comma 1284-bis».

335. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale, e di tutelare la biodiversità.

336. Al fine di sostenere le azioni e le politiche finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, nonché ai fini di cui alla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, la somma di 2 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui al comma 335 è destinata all'istituzione e alla gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e alla gestione dell'Inventario nazionale delle foreste di carbonio.

337. Gli Enti parco nazionali che hanno provveduto alla ridefinizione della propria dotazione organica in attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono incrementare le proprie piante organiche, entro il limite

## Commenti

*biettivi la tutela delle acque di falda, una migliore fruizione di quella potabile, la riduzione dei rifiuti e delle emissioni di CO2. Il fondo, le cui modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse saranno disciplinate con apposito decreto, potrà avvalersi di 5 milioni annui per tre anni a partire dal 2008 e del contributo applicato alla vendita di acqua minerale.*

### Commi 335-336

*Restano inalterati nella sostanza e viene solo sostituito il simbolo chimico dell'anidride carbonica con la sua dicitura per esteso.*

### Commi 337-338

*Un contributo straordinario statale di 2 milioni di euro e possibilità di ampliare il proprio organico dovrebbero facilitare gli Enti parco nazionali nell'attività di salvaguardia dell'ambiente marino e terrestre dal pericolo inquinamento. A partire dal 2008, infatti, gli Enti parco potranno assumere sino a 120 nuove figure professionali in deroga alla normativa vigente. Con un successivo decreto verranno ripartiti sia il numero dei nuovi dipendenti per ogni En-*

*te parco sia le risorse attribuibili a ciascuno in ragione degli specifici obiettivi di tutela.*

### Comma 339

*Presso ogni Ente parco, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della finanziaria, verrà istituita una commissione di riserva con il compito di gestire l'area marina protetta. Ne fanno parte rappresentanti designati dal Ministero, dalla regione, dai comuni interessati, dalla Capitaneria di Porto, dall'ICRAM.*

### Commi 340-341

*Nuova linfa per il fondo per la demolizione delle opere abusive e nuovi poteri al sindaco. Dal 2008, altri 10 milioni di euro andranno a sostenere la lotta contro l'abusivismo edilizio condotta dai comuni ed il sindaco, in caso di attività edilizia non autorizzata, potrà bloccarla sequestrando il cantiere. Perciò, in presenza di palese inosservanza delle norme e prescrizioni edilizie e/o urbanistiche, dopo che il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ha inutilmente ordinato la sospensione dei lavori, o, in tutti i casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, senza che sia seguita l'ottempe-*

*ranza, il sindaco può ricorrere all'estrema ratio del sequestro del cantiere.*

### Commi 342-343

*Due milioni di euro per avviare un programma di valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse. Il nuovo fondo, le cui modalità di gestione saranno disciplinate da un apposito successivo decreto, servirà ad attivare itinerari ciclo-turistici e ad avviare progetti di fattibilità per la conversione ad uso ciclabile delle tratte ferroviarie dismesse.*

### Commi 344-347

*Anche le società distributrici di carburante e di energia elettrica contribuiranno al fondo «un centesimo per il clima». Per sostenere le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici, oltre alla contribuzione volontaria di chi fa benzina e di chi utilizza l'energia elettrica, dal prossimo anno, anche le società di distribuzione devolgeranno un centesimo ogni litro di carburante venduto e ogni 6 kWh fornito. Per il 2008 il fondo avrà a disposizione una dotazione di 1 milione di euro per avviare la campagna. Entro 3 mesi, le associazioni ambien-*

*taliste e le associazioni di consumatori stabiliranno modi e termini per l'attuazione delle finalità del fondo, per la contribuzione volontaria e per il funzionamento del comitato di gestione del fondo medesimo.*

### Comma 348

*Per prescrivere un farmaco deve essere stata accertata l'efficacia della terapia. È vietato, quindi, al medico prescrivere farmaci il cui commercio non è stato ancora autorizzato se non sono state ancora effettuate le sperimentazioni cliniche di fase secondaria ovvero se non è stata valutata l'efficacia della terapia e gli eventuali effetti collaterali. La stessa condizione circa l'efficacia della terapia e degli eventuali effetti collaterali è prescritta per i farmaci prodotti per una diversa indicazione terapeutica.*

### Comma 349

*La competente Agenzia del farmaco può inserire nell'elenco dei medicinali erogabili dal SSN, per particolari patologie, quando manchi una valida alternativa terapeutica tra i farmaci regolarmente in commercio, anche quei farmaci la cui vendita non è stata ancora autorizzata a condizio-*

massimo complessivo di 120 unità di personale da ripartire tra tutti gli Enti parco, nell'ambito del contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, delle ulteriori risorse attribuite ai sensi del comma 338 e delle altre entrate di cui all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per le finalità di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2008 gli Enti parco nazionali sono autorizzati a effettuare assunzioni di personale anche in deroga alla normativa vigente, previo esperimento delle procedure di mobilità.

338. Per le finalità di cui al comma 337 è autorizzato un contributo straordinario dello Stato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al riparto del contributo tra gli Enti parco nazionali di cui al comma 337 si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

339. La commissione di riserva di cui all'articolo 28, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, è composta: da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente; da un esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vice presidente; da un esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati; da un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM); da un esperto designato dalle associazioni naturalisti-

che maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla ricostituzione di tutte le commissioni di riserva delle aree marine protette entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

340. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008.

341. All'articolo 27, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro i successivi quindici giorni dalla notifica del dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere».

342. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per l'avvio di un programma di valorizzazione e di recupero delle ferrovie dismesse.

343. Per l'attuazione del programma di cui al comma 342, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dei trasporti, individua criteri e modalità per la realizzazione di una rete di percorsi ferroviari dismessi da destinare a itinerari ciclo-turistici e avvia progetti di fattibilità per la conversione a uso ciclabile delle tratte

ferroviarie dismesse di cui alla tabella 4 annessa alla presente legge.

344. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo denominato «un centesimo per il clima» nel quale affluiscono le entrate derivanti dalla contribuzione volontaria di un centesimo di euro per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l'autostrazione, nonché per ogni 6 kWh di energia elettrica consumata.

345. A decorrere dal 1° gennaio 2008, per ogni litro di carburante acquistato e per ogni 6 kWh erogati per i quali sia stata effettuata la contribuzione volontaria è previsto un corrispondente contributo aggiuntivo di un centesimo di euro da parte delle società di distribuzione di carburante e di energia elettrica. Il Fondo di cui al comma 344 è finalizzato al finanziamento delle politiche della mobilità sostenibile, delle fonti energetiche rinnovabili per ridurre le emissioni di CO2 e al sostegno delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici.

346. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, sentite le organizzazioni rappresentative di categoria, le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le associazioni dei consumatori, definisce le modalità di attuazione della contribuzione volontaria di cui al comma 344 e del contributo di cui al comma 345 nonché le modalità di gestione del Fondo. Con il medesimo decreto è istituito un comitato di esperti che ha il compito di verificare l'attuazione delle finalità del Fondo di cui al comma 344. Le spese di funzionamento del comitato di cui al periodo precedente sono poste a carico delle dotazioni del fondo «un centesimo per il clima».

347. Per l'anno 2008, al Fondo di cui al comma 344 è assegnata una dotazione di 1 milione di euro ai fini dell'avvio della campagna di comunicazione del medesimo Fondo.

348. In nessun caso il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Parimenti, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, un medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora per tale indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.

349. Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, la Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, subentrata nelle competenze della Commissione unica del farmaco, valuta, oltre ai profili di sicurezza, la presunta efficacia del medicinale, sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse, almeno di fase seconda.

350. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora,

rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa.

351. Al di fuori dei casi previsti dal comma 350, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.

352. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 350 e 351 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni di cui ai commi da 350 al presente comma si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

353. L'adempimento ai fini dell'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata nell'esercizio 2007, s'intende rispettato alle seguenti condizioni:

a) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata, alla verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate nell'anno 2007, negli importi definiti e comunicati alle regioni dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera l), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2005, ovvero, per le regioni che hanno sottoscritto un accordo con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della

Continua a pag. 38

ne che siano state effettuate le sperimentazioni cliniche di fase seconda ovvero valutate l'efficacia della terapia nonché gli eventuali effetti collaterali.

#### Comma 350 352

Non sprecare i farmaci. Le Rsa, (residenze sanitarie assistite), le Asl e le associazioni non lucrative che operano nel settore assistenziale che detengono farmaci per la terapia ai pazienti, possono utilizzare le confezioni residue prese in carico per la terapia di altri soggetti, qualora non più necessarie al paziente al quale erano destinati. La condizione è che le confezioni siano integre e correttamente conservate. Anche il privato che ha nella sua disponibilità farmaci in confezione integra e in corso di validità che non utilizza più, li può consegnare ad organizzazioni con finalità umanitarie e assistenziali riconosciute dalle regioni. I farmaci ottenuti in donazione sono presi in carico da un medico della rispettiva struttura.

#### Comma 353

Fissati nuovi parametri per il contenimento della spesa farmaceutica. L'accesso

al finanziamento integrativo a carico dello Stato è infatti subordinato, ai sensi della legge finanziaria 2005, alla stipula di una specifica intesa Stato Regioni e al rispetto di particolari parametri di legge. Con riferimento alla spesa farmaceutica 2007, la nuova legge finanziaria richiede la verifica di ulteriori effetti finanziari con differenziazione tra spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata.

#### Comma 354

Finanziata la Lega italiana per la lotta contro i tumori. È previsto un ulteriore contributo di un milione di euro per il triennio 2008/2010 a favore della Lega, per il rafforzamento delle strutture e dell'attività di assistenza domiciliare a pazienti oncologici.

#### Comma 355

Istituito il registro dei dottori chiropratici. Vi potranno essere iscritti coloro i quali sono in possesso della laurea in chiropratica o titolo equivalente. L'iscrizione al registro è condizione per poter esercitare la professione sia nell'ambito del Ssn, in convenzione o alle dipendenze, che in forma privata. Entro mesi dalla data di entrata in

vigore della legge sarà emanato un regolamento da parte del Ministro della salute, per dare attuazione alle nuove disposizioni.

#### Comma 356

Nasce una nuova Autorità. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare diventa Autorità nazionale per la sicurezza alimentare. Il Comitato opererà presso il Ministero della Salute ma avrà anche una sede a Foggia. Per il funzionamento della nuova sede di Foggia sono stati stanziati 6,5 milioni di euro per il triennio 2008/2010.

#### Comma 357 - 360

L'educazione continua in medicina. L'Ecm, in base all'accordo stipulato tra Stato e Regioni nell'estate scorsa, passa all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che diventa organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale. Per Ecm si intende la gestione dei programmi di educazione continua in medicina ed è rivolta a tutto il personale sanitario per l'aggiornamento e la formazione post laurea. Per i nuovi servizi che saranno attivati, l'

Agenzia potrà disporre di personale in comando o in distacco che siano già dipendenti del Ministero della salute o di altri enti pubblici. L'organico dell'Agenzia sarà di 60 persone dei quali 12 dirigenti.

#### Comma 361 - 365

Per poter liquidare le cause pendenti relative al risarcimento danni causato da trasfusioni, vaccinazioni e somministrazione di talidomide sono stati stanziati 180 milioni di euro annui a partire dal 2008. Il Ministro della salute fissa con decreto i criteri per la definizione delle transazioni, dando priorità alle famiglie meno agiate.

#### Comma 366 - 367

Sono confermati i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni che la Croce Rossa Italiana ha stipulato nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari. Nei confronti di questo personale dipendente trovano applicazione le particolari disposizioni introdotte dai commi 90, 92 e 94 del successivo articolo 3 in materia di stabilizzazione. Per i soggetti idonei che non possono essere stabilizzati per mancanza di disponibilità nell'organi-

Segue da pag. 37

legge 30 dicembre 2004, n. 311, negli importi programmati nei piani di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico. La verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure adottate dalle regioni è effettuata dal predetto Tavolo di verifica degli adempimenti, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco;

b) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento per la spesa farmaceutica non convenzionata, alla verifica dell'identità e della congruità del processo attuativo dei Piani di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera adottati dalle regioni. La predetta verifica è effettuata congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco.

354. Per il consolidamento e il rafforzamento delle strutture e dell'attività dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

355. Istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute.

356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» e si avvale di una sede referente operante nella città di Foggia. Restano ferme la collocazione dell'Autorità predetta presso il Ministero della salute e le altre disposizioni del decreto suddetto in quanto compatibili. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento della sede di Foggia è autorizzato a favore del Ministero della salute un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010.

357. Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato accordo del 1° agosto 2007, è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto accordo. Concorrono, altresì, alla piena realizzazione del nuovo sistema di ECM gli ulteriori organismi previsti dal citato accordo, secondo le competenze da esso attribuite.

358. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia di cui al comma 357 del presente articolo può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dipendente dal Ministero della salute e dalle

altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unità. Il Ministro della salute può altresì disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalità previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino a un massimo di quindici unità di personale dipendente del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo del 1° agosto 2007 nonché le spese per il personale derivanti dall'attuazione dei commi da 357 a 360.

359. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 357 di fare fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale è determinata in sessanta unità di personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente e dodici dirigenti. L'Agenzia è autorizzata a procedere alla copertura dei posti di nuova istituzione, nei limiti della dotazione organica rideterminata dal presente comma e del finanziamento complessivo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, integrato dai contributi di cui al comma 358.

360. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, incompatibili con i commi da 357 al presente comma e le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofiliaci ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato

azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

362. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 361 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofiliaci dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

363. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.

364. Per la copertura degli oneri di cui al comma 361, nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

365. Una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 364, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, è iscritta nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

366. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività che la associazione italiana della Croce rossa svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo la associazione italiana della Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

367. Nei confronti del personale di cui al comma 366 trovano applicazione le disposizioni dei commi 90, 92 e 94 dell'articolo 3 della presente legge. Per i soggetti in possesso dei prescritti requisiti che non possono essere stabilizzati per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della associazione italiana della Croce rossa, nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni, si procede ad un graduale assorbimento del personale presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle procedure previste per le altre pubbliche amministrazioni e dei vincoli di contenimento delle spese di personale cui sono sottoposti i predetti enti, sulla base di un protocollo da stipulare con le regioni nelle competenti sedi istituzionali, su proposta del Ministro della salute di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con tale protocollo sono anche definiti gli aspetti relativi al rinnovo delle convenzioni di cui al comma 366, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso la proroga dei contratti di lavoro in essere.

368. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere personale risultato vincitore

## Commenti

co della Croce rossa è previsto un graduale assorbimento convenzionato presso le strutture sanitarie istituzionali, tenuto conto delle qualifiche e dei profili e dei limiti di legge.

### Comma 368

Oltre al limite di nuove assunzioni già previsto, nella provincia di Bolzano gli enti pubblici e previdenziali possono assumere ulteriore personale al fine di dare attuazione alla disciplina sul bilinguismo.

### Comma 369

L'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, che opera, direttamente o indirettamente, nel

territorio della provincia di Bolzano è aumentata ad Euro 400.

### Comma 370

Meno soft la politica animalista dei comuni. I piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione non dovranno più essere «incruenti».

### Comma 371

La gestione di cani e gatti può essere effettuata direttamente dai comuni ma anche affidata, mediante convenzione, ad associazioni o anche privati. I privati, comunque, devono garantire la presenza nella struttura di volontari delle associazioni che si occupano di trovare casa a cani e gatti.

### Comma 372

Aumentano i finanziamenti alle Regioni per la vaccinazione gratuita, alle dodicenni, contro il virus HPV responsabile del cancro della cervice uterina.

### Comma 373

Fino al 2049 l'Italia si impegna a sostenere i paesi in via di sviluppo perseguita anche attraverso la cancellazione del debito nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali.

### Comma 374

130 milioni di euro saranno assegnati alle regioni e alle province autonome per progetti attuativi del piano sanitario nazionale.

le tra i quali figurano il patto per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, le malattie rare, la sperimentazione delle «case della salute»

### Comma 375

Per passare a rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il personale precario degli Istituti zooprofilattici sperimentali non dovrà sostenere alcuna prova selettiva di natura concorsuale, così come era stato previsto dalla finanziaria 2007, ma soltanto dimostrare di essere in possesso di requisiti specifici professionali e generali di idoneità. È prevista una maggiore spesa di 5 milioni di euro.

### Comma 376 - 378

re o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al presente articolo».

369. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, è rideterminata in 400 euro, fino a un limite massimo di spesa pari a 150.000 euro annui.

370. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, al comma 1, primo periodo, la parola: «incurienti» è soppressa.

371. All'articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i cani e gattini sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti».

372. A valere sulle risorse dell'apposito fondo da ripartire istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute ai sensi del comma 616, una quota delle medesime risorse pari al 50 per cento per l'anno 2008 è destinata alla concessione, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV basata sull'offerta attiva del vaccino.

373. È autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074 milioni, di cui 40 milioni per l'anno 2008, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 e 34 milioni per l'anno 2049, finalizzata al sostegno dell'Italia al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo del millennio, attraverso la partecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento dello sviluppo, e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali.

374. Per gli anni 2008 e 2009, l'importo di 60,5 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 806, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione e il cofinanziamento dei progetti regionali attuati dal Piano sanitario nazionale è prioritariamente finalizzato:

- alla sperimentazione del modello assistenziale «case della salute»;
- alle malattie rare;
- all'implementazione della rete delle unità spinali unipolari e delle strutture per pazienti gravi cerebrali;
- all'attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alla promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;
- all'attuazione del documento programmatico «Guadagnare salute - rendere facili le scelte salutari», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2007.

375. Al comma 566 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato in euro 30.300.000» sono sostituite dalle seguenti: «, ed accertati i requisiti specifici professionali e generali di idoneità. Lo stanziamento di cui al decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato, a decorrere dall'anno 2008, in euro 35.300.000».

376. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita.

377. Per le finalità di cui al comma 376 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 834 milioni di euro per l'anno 2008. Il pre-

detto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.

378. A tal fine il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è ridotto di 326 milioni di euro per l'anno 2008.

379. Il Ministero della salute promuove l'adozione da parte delle regioni di programmi finalizzati ad assicurare qualità ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di linee guida adottate con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

380. Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, non può superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007 incrementato del tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006, sono incrementati del 9 per cento.

381. Dall'applicazione dell'articolo 1, comma 409, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono escluse le attività di informazione ed aggiornamento relative alla assistenza protesica su misura realizzate in coerenza con i programmi regionali di cui al comma 379 ovvero accreditate nei programmi di educazione continua in medicina.

382. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la fauna selvatica, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi comprese le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo è regolata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute.

383. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo per la repressione dei reati in danno agli animali. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento degli interventi sostenuti dal Nucleo investigativo per i reati in danno agli animali del Corpo forestale dello Stato.

384. Ad ognuno dei fondi di cui ai commi 382 e 383 è attribuita una somma pari a 1 milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

385. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 106 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209».

386. Il quarto ed il quinto periodo del comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotti dall'articolo 1, comma 1143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai seguenti: «Gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministero per i beni e le attività culturali per i quali non risultino avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione sono riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Le risorse finanziarie relative agli interventi riprogrammati possono essere trasferite, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, da una contabilità speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati dalla riprogrammazione, ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, titolari delle predette contabilità speciali, sono tenuti a comunicare alla Direzione generale centrale competente gli interventi per i quali non siano state avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini del-

la riprogrammazione degli stessi».

387. Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento finanziarie ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 78 del 2001 è incrementata di 200.000 euro a decorrere dal 2008. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 11 della medesima legge 7 marzo 2001, n. 78, è autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

388. Per la valorizzazione, finalizzata alla fruizione, dei parchi archeologici siciliani inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per un piano triennale di manutenzione straordinaria. La Regione siciliana, a cui sono trasferite le risorse di cui al presente comma, predispone entro tre mesi il predetto piano di manutenzione straordinaria.

389. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «una sola volta»;

b) all'articolo 21, al comma 1, la lettera b) è abrogata e dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità»;

c) all'articolo 21, comma 2, le parole: «comunque non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta».

390. Le modifiche di cui al comma 389, lettere a) e c), entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.

391. Le modifiche di cui al comma 389, lettera b), entrano in vi-

Continua a pag. 40

**Marcia indietro rispetto alla finanziaria 2007. Il ticket di 10 euro sulle ricette per le prestazioni di diagnostica e per le visite del medico specialista che era stato introdotto dalla finanziaria dello scorso anno viene abrogato. Del mancato introito se ne faranno carico, mediante compensazione, Stato e regioni.**

#### Comma 379 - 380

Stato e regioni definiranno linee guida per il settore dell'assistenza protesica. La spesa complessiva non dovrà, comunque, superare il livello di spesa raggiunto nel 2007 aumentato del tasso di inflazione. Sarà perseguito l'obiettivo di uniformare in tutto il paese la remunerazione delle prestazioni.

#### Comma 381

Viene soppresso l'obbligo per le aziende che producono o commercializzano in Italia protesi su misura di dichiarare al Ministero della salute, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, operatori sanitari, dirigenti delle aziende sanitarie, farmacisti. L'obbligo è soppresso quando la spesa riguarda attività coerente con le linee guida determinate dalla Conferenza Stato - regioni o nell'ambito dell'educazione continua in medicina.

#### Comma 382 - 384

Istituito il fondo nazionale per la fauna. Il fondo sarà amministrato dal ministero dell'ambiente e sarà destinato agli enti che

per conto di province e regioni gestiscono i centri per il recupero e la cura della fauna selvatica. La gestione del fondo sarà fissata con decreto congiunto tra il ministero dell'ambiente e quello delle politiche agricole. Presso quest'ultimo, invece, sarà istituito il fondo per la repressione dei reati contro gli animali. Le risorse saranno utilizzate dal Nucleo investigativo del corpo forestale dello Stato. Ad ognuno dei due fondi è attribuita per il triennio 2008/2010, la somma di un milione di euro.

#### Comma 385

Aumenta la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto Istituita con la legge finanziaria di 10 anni fa, la tassa di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa passa ad euro 106

mentre quella di lire 203.000 per tonnellata l'anno di ossidi di azoto che si applica ai grandi impianti di combustione passa ad euro 209. La definizione di grandi impianti di combustione è fornita da direttive comunitarie.

#### Comma 386

Non saranno sprecate le risorse destinate alla cultura. È codificata la riprogrammazione delle risorse finanziarie inutilizzate nelle contabilità speciali gestite dal Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) e non impegnate entro il 30 novembre 2006. Lo strumento, che era stato inserito lo scorso anno nella legge finanziaria, in via straordinaria, per recuperare fondi ed investimenti viene reiterato e reso strutturale. Tutti gli Istituti centrali e periferici

Segue da pag. 39

gore dal 1° gennaio 2009 e prendono in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.

392. Ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopprimere a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

393. Istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:

a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

394. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 393 è ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate

nella loro totalità, e delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 393. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.

395. Al fine di incentivare il buon andamento e l'imprenditorialità delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente alla ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione».

396. A decorrere dal 1° gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

397. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3,4 milioni di euro.

398. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, con l'oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico.

399. Le disposizioni di cui al comma 398 si applicano ai contratti in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005, anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.

400. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 398 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitiva di euro 150, ferme restando acquisite all'erario le somme già corrisposte per importi superiori.

401. All'onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.

402. Per le celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini è autorizzato, per l'anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore della Fondazione festival pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini.

403. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri è stanziata per l'anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali la somma di 1 milione di euro.

404. Al fine di consentire interventi di demolizione di immobili

e infrastrutture, la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio in aree di particolare valenza culturale, paesaggistica e naturale incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali il «Fondo per il ripristino del paesaggio», con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzato alla demolizione di immobili e infrastrutture, al risanamento e ripristino dei luoghi nonché a provvedere a eventuali azioni risarcitorie per l'acquisizione di immobili da demolire.

405. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuati gli interventi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 404.

406. Le regioni possono concorrere con risorse proprie al finanziamento degli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul Fondo di cui ai commi da 404 al presente comma.

407. Il comma 102 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

«102. Per l'anno 2007 e fino al 30 giugno 2008, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».

408. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

409. A decorrere dall'esercizio

finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per le spese di funzionamento nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere e di realizzare campagne di promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e di istituire l'Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro.

410. All'onere derivante dall'attuazione del comma 409, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.

411. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:

a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;

b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di se-

## Commenti

del MiBAC saranno tenuti a comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno le risorse che non sono state impegnate nell'anno precedente. La procedura renderà possibile l'eventuale trasferimento dei fondi da una contabilità speciale ad un'altra, possibilmente nell'ambito della stessa regione.

### Comma 387

Si avvicina il centenario della grande guerra e il Parlamento aumenta i finanziamenti per il recupero del patrimonio. È stata elevata infatti a 200 mila euro l'anno (da 330 milioni di lire stanziati dal 2001) la spesa per la tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale di cui alla Legge 7 marzo 2001 N. 78. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001. Sono, inoltre, stanziati ulteriori finanziamenti a favore di enti pubblici territoriali per contrarre mutui al fine di proseguire gli interventi già in atto.

### Comma 388

Finanziati i siti archeologici inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO. Un milione di euro annui è l'importo del piano triennale di manuten-

zione straordinaria che sarà assegnato alla regione Sicilia. A trarre beneficio da questo finanziamento straordinario, infatti, saranno i siti ubicati nel territorio insulare. Entro tre mesi dovrà essere predisposto il piano di manutenzione da parte dell'ente beneficiario.

### Comma 389-391

Ricambio di poltrone nelle fondazioni musicali (lirico-sinfoniche). Infatti, i componenti dei consigli di amministrazione non potranno essere confermati più di una volta. Potrà, anche, essere confermato una sola volta il commissario straordinario eventualmente nominato per passività nel patrimonio. Più rigore anche nei bilanci. È dimezzato, infatti, il limite della perdita del patrimonio per due anni successivi, perché interverga l'amministrazione straordinaria. I commissari ed i consiglieri di amministrazione in carica, interessati dalla modifica che entra in vigore il primo gennaio 2008, cessano il loro mandato con l'approvazione del bilancio 2007. Per quanto riguarda le disposizioni contabili che presuppongono la nomina del commissario, le nuove norme entrano in vigore il primo gennaio 2009 con riferimento ai bilanci del

2008 e 2009.

### Comma 392

Stop alle assunzioni negli enti lirici. Alle fondazioni lirico-sinfoniche è preclusa la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato se non di personale artistico, tecnico e amministrativo se non per la copertura di posti vacanti in pianta organica, per comprovate esigenze, ma su autorizzazione del competente ministero. In vincolo è valido per il triennio 2008/2010. Nel medesimo triennio, la percentuale di assunzioni a tempo determinato non può superare il 15 per cento della pianta organica approvata.

### Comma 393-394

L'ancora di salvezza per le fondazioni lirico-sinfoniche. Viene istituito presso il Ministero dei beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per il triennio 2008/2010 per la ricapitalizzazione delle fondazioni in amministrazione straordinaria o che abbiano presentato piani di risanamento per far fronte alle criticità. Il fondo sarà ripartito dal Ministro entro il 30 giugno di ogni anno, tra gli enti che avranno presentato il bilancio consuntivo

dell'anno precedente e il piano di risanamento e terrà conto del patrimonio effettivo e delle perdite degli enti.

### Comma 395

Enti virtuosi. Il Fondo unico per lo spettacolo destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di incentivare l'imprenditorialità degli enti, sarà erogato tenendo conto degli interventi di riduzione delle spese calcolati in base a nuovi parametri, tra i quali il rapporto tra i ricavi della biglietteria e costi di produzione.

### Comma 396-397

Più fondi per la cultura. Avranno maggiori risorse e un capitolo in bilancio proprio, gli organismi che, istituiti con legge o aventi personalità giuridica e inseriti in apposita tabella predisposta dal Ministero, svolgono attività meritevole in base ai parametri già determinati con legge 534 del 1996. Per il 2008 è previsto un maggior impegno di 3,4 milioni di euro.

### Commi 398-400

Sanatoria per l'uso degli immobili dello Stato per finalità culturali. Le accademie e le istituzioni culturali senza fine di lucro

condo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;

c) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è sostituito dal seguente: «Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998.»;

d) l'assorbimento del personale di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.

412. Le economie di spesa di cui all'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui al comma 411, lettere a), b), c) e d), sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 411, lettere da a) a d), si applica la procedura prevista

dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi», fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 413

e dal presente comma.

415. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 unità».

416. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.

417. Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo.

418. L'atto di indirizzo di cui al comma 417 contiene riferimenti relativi a:

a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della programmazione dell'offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, dell'organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998;

b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;

c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti-studenti;

d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla popolazione scolastica effettiva, necessari per predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;

e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;

f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili grazie all'aumento complessivo dell'efficienza del servizio di istruzione nell'ambito ter-

ritoriale di riferimento;

g) modalità con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.

419. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 417, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti regionali e provinciali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, delle regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali, con il compito di:

a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli elementi informativi previsti dall'atto di indirizzo di cui al comma 417, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;

b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.

420. Le proposte avanzate dall'organismo paritetico di coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle amministrazioni competenti. L'organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

421. I piani di cui al comma 419 sono adottati fermo restando, per la parte di competenza, quanto disposto dall'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

422. L'ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 419, ne riferisce all'organismo paritetico di coordinamento e predisporre una relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica delle economie aggiunti-

Continua a pag. 42

possono ottenere, anche a titolo gratuito, la concessione di immobili demaniali e patrimoniali dello Stato per lo svolgimento di attività culturali di interesse pubblico. Accademie ed istituzioni devono, comunque farsi carico delle spese per la ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici. La sanatoria riguarda i soggetti che utilizzano gli immobili già dal febbraio del 2006, data di entrata in vigore del regolamento statale che aveva fissato i criteri e le modalità per la concessione in uso e in locazione dei beni immobili dello Stato. Con 150 euro all'anno lo Stato mette una pietra sopra per gli anni passati, ma chi ha pagato di più non ottiene alcun rimborso.

#### Comma 401

La manovra per le accademie e le istituzioni culturali prevista dai commi 396 a 400 della legge finanziaria costa allo Stato 3,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 100.000 a decorrere dal 2009.

#### Comma 402

Finanziato il festival dedicato a Giacomo Puccini. Riceverà un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro la Fondazione di Torre del lago Puccini che organizza il festival dedicato al famoso musicista in

occasione delle celebrazioni per il 150 anniversario della nascita che ricorgerà il prossimo 22 dicembre 2008.

#### Comma 403

Per il restauro dei teatri antichi stanziata la somma di un milione di euro. Il fine è quello di procedere al restauro archeologico degli antichi edifici destinati allo spettacolo, ai teatri e anfiteatri, oggi ridotti allo stato di rudere.

#### Commi 404 - 406

Istituito il fondo per il ripristino del paesaggio. 15 milioni di euro per il triennio 2008/2010 saranno utilizzati per la demolizione di immobili e infrastrutture, il risanamento e il ripristino dei luoghi. Obiettivo è quello di un intervento organico nelle aree di particolare valenza culturale, paesaggistica e naturale incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO. Il fondo stanziato renderà possibili anche le azioni risarcitorie per l'acquisizione degli immobili da demolire ubicati nelle aree interessate. Le modalità e gli interventi da eseguire saranno definiti congiuntamente, con decreto, tra il Ministro dei beni e le attività culturali e quello dell'ambiente. Le regioni potranno concorrere, con

propri finanziamenti, al raggiungimento degli obiettivi fissati dallo Stato.

#### Comma 407

Fino al 30 giugno 2008 continueranno ad applicarsi le disposizioni finalizzate ad incentivare gli interventi per i beni e le attività culturali previste inizialmente dal dl 72/2004 e poi confermate dall'art. 3, comma 1° del dl 7/2005 a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo. Per particolari attività culturali l'ulteriore beneficio connesso al comma secondo del medesimo articolo deve invece fare riferimento all'anno 2007.

#### Comma 408

Incrementato il fondo per celebrare l'Unità d'Italia. Ulteriori 10 milioni di euro sono stati stanziati per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative collegati alle celebrazioni per l'anniversario per i 150 anni dell'Unità d'Italia.

#### Comma 409 - 410

In Italia si legge poco. È necessario diffondere la cultura della lettura e, a questo fine, a partire dal 2008 è autorizzata la spesa di tre milioni di euro per il funzionamento e le attività del Centro per il libro e

la lettura. Istituito presso il ministero per i beni culturali, il centro avrà il compito di promuovere la lettura organizzando campagne promozionali ed eventi, anche sostenendo iniziative di altri soggetti pubblici e privati. Il competente Ministro stabilirà come dovrà organizzarsi e funzionare il Centro che dovrà, comunque, collaborare con i soggetti pubblici e privati che già operano nel settore. Per far fronte al corrispondente onere è disposta la riduzione di pari importo del capitolo di spesa dello stesso ministero destinato ad eventuali emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici.

#### Comma 411

Giro di vite sugli organici. Dal prossimo anno scolastico potranno essere attivate solo le classi che risulteranno in linea con i quadri orari e i piani di studio previsti dall'attuale ordinamento.

E in ogni caso le prime classi saranno attivate senza deroghe ai criteri generali sul numero minimo degli alunni. In buona sostanza, dunque, non sarà più possibile conservare indirizzi di studio con classi costituite da pochi alunni. Eventuali incrementi del numero delle classi potranno essere disposti dai dirigenti scolastici, previa au-

Segue da pag. 41

ve effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

423. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 422 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione.

424. Entro la fine dell'anno scolastico 2010/2011, sulla base del monitoraggio condotto ai sensi del comma 422 e della valutazione degli effetti di tale sperimentazione di cui al comma 418, lettera g), il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato all'estensione all'intero territorio nazionale del modello organizzativo adottato negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 417, tenendo conto degli elementi emer-

si dalla sperimentazione.

425. Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il settore dell'istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al comma 13 può trovare applicazione l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

426. Allo scopo di contribuire all'equilibrio finanziario degli enti locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo per il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale di ruolo dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province. La dotazione del fondo è stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

427. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2008, un importo fino ad un massimo del 15 per cento della predetta autorizzazione di spesa è finalizzato: ai servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della pubblica istruzione; all'attività di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del siste-

ma scolastico nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale dell'Italia nell'Europa e nel mondo.

428. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, comprensiva degli importi indicati all'articolo 3, commi 140 e 146, della presente legge. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei.

429. L'assegnazione delle risorse

di cui al comma 428 è subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tale piano è volto a:

a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei;

b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica;

c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;

d) ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati;

e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatico degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano.

430. Al fine di incrementare l'assegno di dottorato di ricerca il FFO è aumentato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

431. Nell'ambito del fondo di cui al comma 428, è riservata la somma complessiva annua di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010, alle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge, nonché all'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005.

9 - continua

## Commenti

torizzazione del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale e, comunque, sempre secondo i parametri fissati dal decreto 331/98. È prevista, inoltre, la riconversione obbligatoria dei docenti soprannumerari in esubero, che saranno ricollocati dopo appositi corsi, anche indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

Il piano di riconversione e ricollocazione dovrà essere portato a termine entro l'anno scolastico 2009/2010.

### Comma 412

Sono previsti tagli al bilancio del ministero della pubblica istruzione per complessivi 2650 milioni a regime del 2009. La riduzione di spesa dovrà stabilizzarsi dal 2011 in poi nell'ordine di 1432 milioni di euro l'anno in meno. I soldi da tagliare dovranno essere recuperati riducendo le spese per gli stipendi del personale docente. Il governo ritiene di recuperare le somme dall'attuazione del comma precedente. Dunque aumentando il numero degli alunni per classe e tagliando il numero dei docenti anche eliminando gli esuberanti. Se il ministero della pubblica istruzione non riuscirà a raggiungere questi obiettivi, il governo diminuirà le somme destinate al bilancio di viale Trastevere fino alla concorrenza dei risparmi da effettuare.

### Comma 413

Il numero degli insegnanti di sostegno non potrà più essere calcolato tramite il rapporto 1:138. E cioè un docente ogni 138 alunni. L'organico sarà calcolato sul numero delle classi, calcolando un numero complessivo non superiore al 25% delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Dunque, circa 94 mila docenti. Il numero massimo, però, non potrà superare il rapporto di un docente ogni due alunni disabili.

### Comma 414

Gli alunni portatori di handicap particolarmente gravi, che non risulteranno assegnati a un docente di sostegno in organico di diritto, non potranno più accedere a tale diritto ad anno scolastico iniziato. Questo comma prevede, infatti, l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 40 della legge 449/97 nella parte che dispone < la possibilità di assumere con contratto a tem-

po determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3 (il cosiddetto rapporto 1:138) in presenza di handicap particolarmente gravi>.

Insomma non sarà più possibile autorizzare i posti in deroga. Sono previste, però, immissioni in ruolo in numero tale da coprire il 70% dell'organico di diritto ricalcolato secondo i nuovi parametri fissati dalla Finanziaria 2008.

### Comma 415

Il piano di assunzioni di personale amministrativo, tecnico e ausiliario viene incrementato di ulteriori 10 mila unità, passando da 20 mila a 30 mila immissioni in ruolo a regime entro il 2009.

### Comma 416

Tornano i concorsi ordinari per titoli ed esami. Gli insegnanti, dunque, saranno reclutati attraverso selezioni concorsuali. In via transitoria le nuove procedure di reclutamento saranno regolate con un apposito decreto del ministero della pubblica istruzione. Tale disciplina avrà valore fino al riordino generale delle regole sul reclutamento dei docenti.

Il nuovo quadro normativo comporta l'abrogazione delle procedure di reclutamento istituite dal precedente governo con la riforma Moratti. Resta ferma la validità delle graduatorie a esaurimento (già graduatorie permanenti) che continueranno ad essere utilizzate per individuare il 50% dei docenti aventi titolo all'immissione in ruolo in ogni tornata di assunzioni a tempo indeterminato, fino all'esaurimento delle graduatorie stesse.

### Comma 417

Viene ipotizzato un nuovo modello di concertazione, tutto pubblicistico, dal quale vengono escluse le rappresentanze sindacali. Il nuovo procedimento vede come attori il ministero della pubblica istruzione, il dicastero dell'economia e la conferenza unificata. La risultante del concerto di questi vettori istituzionali dovrebbe consistere in un ulteriore risparmio ottenibile attraverso l'adozione di nuovi standard organizzativi. Il processo partirà in via sperimentale e comprenderà tre anni scolastici dal 2008/2009 al 2010/2011.

### Comma 418

Gli obiettivi di contenimento della spesa da perseguire a seguito dell'attivazione del procedimento di concertazione previsto nel comma precedente dovranno essere raggiunti principalmente riorganizzando la rete scolastica e aumentando il più possibile il rapporto alunni docenti.

Dunque, diminuendo il numero delle classi aumentando il numero medio degli alunni nelle classi residue. È previsto un monitoraggio delle attività e una finalizzazione delle risorse risparmiata, ma non è disposta una precisa destinazione.

### Comma 419

A livello territoriale è prevista la costituzione di un organismo che avrà il compito di attuare gli obiettivi fissati a livello centrale adattandoli alle necessità del territorio di competenza.

### Comma 420

Le proposte dell'organismo territoriale saranno recepite in provvedimenti formati dalle amministrazioni di competenza, ma la relativa attività dovrà essere senza oneri per lo stato.

### Comma 421

I risparmi non potranno essere reinvestiti se non per la parte eccedente i tagli strutturali previsti dal comma 620 dell'articolo 1 della Finanziaria dell'anno scorso: 448,20 milioni di euro per l'anno 2007, 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009.

### Comma 422

All'ufficio scolastico regionale spetterà il compito di tirare le somme delle attività di riorganizzazione attivate, per consentire la riassegnazione delle economie al bilancio del ministero della pubblica istruzione.

### Comma 423

I risparmi, nella fase transitoria, saranno riassegnati alle istituzioni pubbliche che avranno attivato le iniziative di riorganizzazione volte a determinare la diminuzione delle spese.

### Comma 424

Al termine del triennio di sperimentazione, le attività di riorganizzazione volte

alla diminuzione della spesa saranno estese a tutto il territorio nazionale.

### Comma 425

Per gestire più agevolmente le risorse, le amministrazioni interessate potranno individuare un unico funzionario al quale delegare le funzioni di amministrazione delle risorse immesse nel fondo destinato ad accogliere i fondi derivanti dai risparmi.

### Comma 426

Gli enti locali che gestiscono i licei linguistici potranno giovare di finanziamenti ad hoc, fissati complessivamente nell'ordine di 5 milioni di euro.

### Comma 427

Vengono stanziati 33 milioni, da individuare nell'ambito della parziale riallocazione dei 220 milioni già stanziati in favore del ministero della pubblica istruzione, per finanziare la ricerca, l'innovazione e la valutazione del sistema di istruzione nazionale.

### Comma 428

Vengono stanziati 1650 milioni per gli aumenti di stipendio ai docenti e al personale non docente delle università.

### Comma 429

I 1650 milioni stanziati per effetto del comma precedente saranno comunque vincolati al varo di un piano di riorganizzazione delle università volto a migliorare l'efficienza del sistema e a contenere le spese.

### Comma 430

L'assegno spettante ai dottorandi di ricerca sarà aumentato in ragione di un'ulteriore disponibilità fissata nell'ordine di 40 milioni di euro l'anno che saranno versati nello stesso fondo in cui confluiranno i 1650 milioni per gli aumenti retributivi ai docenti e ai non docenti.

### Comma 431

Si tratta delle scuole superiori a ordinamento speciale e della scuola Imt (istituzioni, mercati, tecnologie) alti studi di Lucca, istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale, che otterranno un finanziamento annuo di 11 milioni dal 2008 al 2010.